



**DISCIPLINARE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI
INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO**

Art. 1

Oggetto, finalità e criteri generali di conferimento delle borse di studio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82 sexies decies, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 e ss.mm, il presente disciplinare regola il conferimento delle borse di studio da parte dell'ARS.
2. Per borse di studio si intendono incarichi dati a laureati o laureandi esclusivamente per scopi di studio e ricerca avente carattere formativo, sperimentale, di specializzazione, di ricerca scientifica. Non esiste nessuna corresponsività tra l'attività svolta e il compenso erogato.
3. Le borse di studio sono incompatibili con attività di lavoro dipendente o professionale; le stesse devono mirare alla realizzazione di analisi e valutazione, studi e ricerche connessi a specifiche esigenze conoscitive dell'ARS. Ai fini del presente disciplinare sono da considerare borse di studio unicamente quelle che hanno come referente della ricerca o dello studio l'ARS per le attività ad essa attribuite.
4. Il numero e l'ammontare delle borse di studio sono stabiliti dal Direttore, sentiti i dirigenti in sede di Staff, nel rispetto dei compiti istituzionali e dei vincoli di bilancio.
5. Il programma di attività relativo a ciascuna borsa di studio conferita è definito e diretto da un responsabile scientifico, nominato dal Direttore tra i dirigenti/funzionari dell'ARS come tutor. Le modalità per il concreto svolgimento dell'attività borsistica sono determinate dal responsabile scientifico, d'intesa con il Direttore.
6. Le borse di studio non possono avere una durata superiore a 12 mesi e sono rinnovabili una sola volta. Il Direttore attiva il rinnovo delle borse di studio, accertando l'effettività e la necessità nonché le fonti di finanziamento.
7. Il conferimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con lo svolgimento di attività professionale e con la fruizione da parte del candidato di altre borse di studio od analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata della borsa conferita dall'ARS.
8. Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate mensili posticipate, previo nulla osta da parte del responsabile scientifico della ricerca. Sull'importo da corrispondere saranno operate le ritenute fiscali e contributive nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 2

Modalità di conferimento delle borse di studio

1. L'Amministrazione, nella persona del Direttore, al fine di assegnare le borse di studio adotta la seguente procedura:
 - a) indizione, con decreto del Direttore, di una selezione pubblica per titoli e/o esame, relativa approvazione del bando e pubblicazione dello stesso sul BURT e sul sito web dell'ARS;
 - b) costituzione di una commissione esaminatrice con le modalità di cui al successivo art. 4;
 - c) selezione dei candidati e formulazione della graduatoria di merito;
 - d) approvazione con decreto del Direttore della graduatoria e nomina del vincitore;
 - e) pubblicazione della graduatoria sul BURT e sul sito web dell'ARS.
2. Possono partecipare alle selezioni i candidati aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali;
 - c) titolo di studio prescritto dal bando di concorso, con le eventuali limitazioni temporali riguardo la data di conferimento stabilite dal Direttore in sede di approvazione dei programmi delle borse;
 - d) conoscenze linguistiche eventualmente prescritte dal bando di concorso.
3. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea possono conseguire la borsa di studio, a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana. Per essi, l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.
4. Alle procedure concorsuali per il conferimento di borse di studio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e ss.mm..

Art. 3

Bando di selezione per il conferimento di borse di studio

1. Il bando di selezione per il conferimento di borse di studio deve contenere:
 - a) il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio messe a concorso;
 - b) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per il conferimento delle borse;
 - c) i termini e le modalità della presentazione delle domande;
 - d) i criteri generali di valutazione ed i punteggi attribuibili ai titoli;
 - e) gli argomenti oggetto della prova orale;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm, il responsabile del procedimento concorsuale.

Art. 4

Commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio

1. Le commissioni esaminatrici nelle selezioni per il conferimento delle borse di studio sono composte da almeno tre membri, fra i quali di diritto sono compresi il Direttore dell'ARS, ovvero un suo delegato individuato tra i dirigenti dell'ARS, con funzioni di presidente, ed il dipendente cui è stata attribuita la responsabilità scientifica del programma di ricerca relativo alla borsa di studio da conferire. Gli altri componenti, in funzione di esperti, sono nominati dal Direttore dell'ARS.
2. Con il provvedimento di nomina dei componenti esperti, è nominato altresì il segretario della commissione, individuato tra i dipendenti dell'ARS di categoria non inferiore alla categoria C.
3. Alle commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e ss.mm.

Art. 5

Obblighi dell'assegnatario

1. L'attività borsistica è da intendersi a tempo pieno. Essa può comprendere attività di studio e ricerca presso altri enti, istituzioni ed organismi, qualora ciò sia considerato necessario per l'esecuzione del programma di ricerca correlato alla borsa di studio conferita. L'assegnatario della borsa di studio, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della notifica dell'esito della selezione, dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione della borsa di studio alle condizioni prescritte dal presente regolamento e dal bando di selezione, nonché la dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non svolgere alcuna attività di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero attività professionale, e di non usufruire di altre borse di studio né di analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata della borsa conferita dall'ARS. Dovrà essere inoltre unita copia della polizza assicurativa di cui al successivo comma 8.
2. Il borsista dovrà garantire l'attività correlata alla borsa di studio conferita per un periodo almeno pari al 50% della durata della borsa stessa. Trascorso il periodo di attività d'obbligo, il borsista potrà interrompere l'attività informando il responsabile scientifico con un preavviso di almeno 1 (un) mese. Nel caso in cui il borsista decida di interrompere l'attività prima che sia trascorso il periodo sopra indicato, dovrà corrispondere all'ARS, a titolo di indennizzo, una penale di importo pari al 5% (cinqueper cento) del residuo ammontare della borsa di studio prevista per l'attività stessa. L'interruzione anticipata dell'attività correlata alla borsa di studio comporta in ogni caso la cessazione del pagamento della borsa dal momento dell'interruzione.
3. Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio e perderà ogni diritto:
 - a) qualora non inizi l'attività nel termine indicato nella lettera di notifica dell'esito della selezione;
 - b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura comportamentale, accertate dal responsabile scientifico della ricerca, ovvero dal Direttore;
 - c) nel caso sia accertato un irregolare svolgimento dell'attività di ricerca cui è demandato, ovvero una insufficiente attitudine od interesse all'attività medesima.
4. La dichiarazione di decadenza, che avverrà con atto del Direttore dell'ARS, previo contraddittorio con il borsista, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo il saldo degli eventuali diritti acquisiti.
5. Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività di borsa sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi la cui valutazione è demandata al Direttore, di concerto con il responsabile scientifico della ricerca, il borsista sarà tenuto a proseguire l'attività di borsa per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività.
6. Alla scadenza della borsa di studio, gli assegnatari dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, che sarà vista dal responsabile scientifico della ricerca e dal Direttore dell'ARS.
7. Con l'accettazione della borsa di studio non verrà in alcun modo a costituirsi una posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l'ARS o con altro ente o istituzione pubblica.
8. Al conferimento della borsa di studio, l'assegnatario dovrà stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni di durata pari a quella della borsa di studio.